



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto -legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

VISTO il proprio decreto n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a.s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 4398 del. 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 3172 del. 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 4479 del 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5971 del 01.08.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4365 del 29/08/2016 con il quale, in esecuzione del Decreto Monocratico del TAR Lazio n. 4605, del 05/08/20216, (R.G. n. 10462/2015) è stato disposto l'inserimento con riserva nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, scuola Primaria e/o scuola dell'Infanzia delle ricorrenti: **ANDREOLI Federica (05/07/1981 TE), CAMAIONI Patrizia (24/10/1967 RM) e CARLETTI Silvia (26/09/1978 TE);**

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza e alla decadenza dei contratti eventualmente stipulati nel caso di trattazione di merito favorevole all'Amministrazione;

VISTA la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 7719/2020 (R.G. 10462/2015), pubblicata in data 06/07/2020, con la quale il suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTO i propri provvedimenti, prot. n. 6366 del 28/07/2020 e prot. n. 6367 del 28/07/2020, con i quale, in esecuzione della citata Sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza Bis, n. 7719/2020, è stata disposta con efficacia *ex tunc* la cancellazione delle ricorrenti sopra indicate dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo, scuola dell'Infanzia e/o scuola primaria;

CONSIDERATO che, nelle more, la ricorrente **ANDREOLI Federica (05/07/1981 TE)** è stata immessa in ruolo, in qualità di vincitrice del concorso indetto con D.D.G. 105, del 23/02/2016, con decorrenza giuridica 01/09/2018 e che, pertanto, non ha presentato domanda di rinnovo della propria posizione, a seguito del D.M. 374 del 24/04/2019, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTA la successiva Ordinanza cautelare n. 5509/2020, pubblicata in data 21/09/2020, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. 6564/2020, con la quale è stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, la sospensione dell'esecutività della Sentenza pronunciata dal TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 7719/2020, in attesa della definizione del merito;

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 10171, del 30/10/2020 con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5509/2020, pubblicato in data 21/09/2020, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. n. 6564/2020, nelle more della definizione del giudizio di merito, è stato disposto il **reinserimento con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale, della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria delle appellanti: **CAMAIONI Patrizia (24/10/1967 RM)** e **CARLETTI Silvia (26/09/1978 TE)**;

VISTA la Sentenza n. 5545/2021, pubblicata in data 26/07/2021, con la quale il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 6564 del 2020, definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare l'art. 1 – quinquies, comma 1 bis della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13901 del 03/06/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 05.09.2020 – recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2020/2021, in particolare la sezione “Disposizioni in materia di contenzioso”;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 10891 del 07/04/2021 avente come oggetto “Modalità procedurali relative ai depennamenti dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia assunti a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e successivamente depennati a seguito di sentenza definitiva – richiesta di parere (rif. Nota AOODRMA 6358 del 29/03/2021);

RITENUTO che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell’art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata Sentenza emessa dal **Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 5545/2021, R.G. 6564/2020, pubblicata in data 26/07/2021

DISPONE

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della **Sentenza n. 5545/2021, pubblicata in data 26/07/2021**, emessa dal **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale **6564/2020**, i sottoelencati docenti sono **depennati** con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, per la scuola Primaria e/o per la scuola dell’Infanzia, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia

DOCENTE	GRADUATORIA / SITUAZIONE GIURIDICA
ANDREOLI Federica (05/07/1981 TE)	RUOLO da concorso ordinario 2016 Nessun effetto sul contratto
CAMAIONI Patrizia (24/10/1967 RM)	SUPPLENTE – Contratto a Tempo determinato 30/06/2021 – Nessun effetto sul contratto.
CARLETTI Silvia (26/09/1978 TE);	SUPPLENTE – Contratto a Tempo determinato 30/06/2021 – Nessun effetto sul contratto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Art.2

Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1, è annullato il provvedimento, prot. n. 4365 del 29/08/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti sopra indicate;

Art. 3

E' annullato, altresì, il proprio provvedimento, prot. n. 10171 del 30/10/2021 con il quale, in esecuzione della citata ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, n. 5509/2020, R.G. 6564/2020, pubblicata in data 21/09/2021, è stato disposto, fino alla definizione del giudizio di merito, il reinserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti **CAMAIONI Patrizia (24/10/1967 RM) e CARLETTI Silvia (26/09/1978 TE)**;

Art. 4

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inserite le docenti: **CAMAIONI Patrizia (24/10/1967 RM) e CARLETTI Silvia (26/09/1978 TE)** apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già incluse.

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola

- Alle docenti interessate
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, Convitto Nazionale "Delfico" e C.P.I.A. della Provincia di Teramo
- All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
- Alle OO.SS.
- All'Albo istituzionale on line